



OGGETTO:DISPOSIZIONI IN MERITO AL TAGLIO DI PIANTE E VEGETAZIONE PERICOLANTI, INSTABILI O DEBORDANTI PROSPICIENTI LE STRADE E I LUOGHI SOGGETTI A PUBBLICO PASSAGGIO DI COMPETENZA COMUNALE.

ORDINANZA N. 47

Lì: 27.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che necessita rimuovere molte situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto sono presenti alberature e vegetazione pendenti ovvero compromesse in proprietà private poste lungo la pubblica viabilità e i luoghi soggetti a pubblico passaggio di competenza comunale;

Preso atto della necessità di provvedere ad una maggiore informazione ai proprietari dei terreni adiacenti alla suddetta viabilità e ai suddetti luoghi, informandoli sugli obblighi ai sensi di legge che devono rispettare e sul comportamento che devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Ravvisata pertanto l'opportunità di ordinare il taglio della vegetazione forestale privata pericolosa ricadente lungo la pubblica viabilità, in quanto sempre più frequentemente fenomeni atmosferici avversi, o altri fattori, sono causa di stroncamenti, sradicamenti e cadute di alberi e ramaglie che vanno ad ostruire ed interessare la suddetta viabilità e i suddetti luoghi creando gravi problemi all'incolumità pubblica;

Visto l'art. 12 del regolamento di Polizia Rurale;

Visti gli analoghi provvedimenti adottati da altri enti proprietari delle strade;

Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visti gli articoli 6, 7, 29 e 31 del D.L. 30/04/1992, n° 285;

Vista la Legge Forestale della Toscana ed il suo Regolamento Attuativo;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

O R D I N A

Ai proprietari frontisti o comunque a coloro che risultino essere titolari di diritti reali o di godimento su terreni privati confinanti con le strade e con le aree soggette a pubblico passaggio di competenza comunale:

1. DI PROVVEDERE, **NEL TERMINE PERENTORIO DI 30 (TRENTA) GIORNI**, AL TAGLIO ED ALLA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE ARBOREA ED ARBUSTIVA CHE SI PROTENDE OLTRE IL CONFINE STRADALE (A MONTE E A VALLE) E CHE PRESENTA RISCHIO DI CADUTA SULLA SEDE STRADALE E SU LUOGHI SOGGETTI A PUBBLICO PASSAGGIO DI COMPETENZA COMUNALE;
2. DI RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE ALBERI E RAMAGLIE CADUTI SULLE SUDDETTE SEDI DAI PROPRI TERRENI CAUSA INTEMPERIE O ALTRO.

RICORDA

Che non ottemperando a quanto sopra esposto si incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dagli articoli 29 e 31 del codice della strada; inoltre, in caso di esecuzione d'ufficio, si dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Infine la mancata esecuzione di quanto disposto potrà essere causa di responsabilità civile e penale per danni a cose e persone che dovessero verificarsi.

Le forze dell'ordine, la polizia municipale e l'ufficio tecnico comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, sono preposte all'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Domenico Baldi)